




CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA



05/06/12
PRESIDENZA
AZ
H/A
480
Data..... Pos..... Prot.....

Accordo Quadro

tra

L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con sede legale a Roma in Piazza Sallustio n. 21, cap 00187, Partita IVA 01000211001, in persona del Presidente Dr. Ferruccio Dardanello, in qualità di rappresentante legale del suddetto Ente, di seguito denominato UNIONCAMERE,

e

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (C.F 80054330586), Ente pubblico di Ricerca con sede in Roma, di seguito CNR, nella persona del suo Presidente Prof. Luigi Nicolais quale rappresentante legale dell'Ente

Premesso che

a) La Legge n.580 del 1993 sul riordino delle Camere di commercio, così come modificata dal Decreto Legislativo n. 23 del 2010, oltre ad ampliare e rafforzare il ruolo e le funzioni degli Enti camerali e di Unioncamere, ha riconosciuto nel Sistema camerale un nuovo soggetto giuridico, valorizzando quindi la natura di rete istituzionale al servizio delle imprese e dei tenitori. In particolare, la Legge attribuisce ad Unioncamere funzione di supporto alle Camere di commercio nei seguenti ambiti:

- regolazione del mercato e tutela dei consumatori
- internazionalizzazione delle imprese
- promozione e tutela del Made in Italy di qualità
- proprietà industriale
- vigilanza del mercato e metrologia legale
- diffusione della conciliazione e dell'arbitrato
- promozione dell'imprenditoria femminile
- diffusione dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico
- realizzazione di osservatori dell'economia locale e la diffusione di informazione economica
- realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro
- promozione della formazione manageriale
- analisi dei fabbisogni professionali delle imprese per l'orientamento al lavoro e alle professioni
- promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche
- disciplina dell'impresa sociale
- sostegno alle Pmi per l'accesso al credito
- studio dei temi legati al decentramento amministrativo
- promozione della Responsabilità Sociale delle Imprese.

1

b) Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:


- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

c) In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

d) UNIONCAMERE ed il CNR nella consapevolezza che l'attuale congiuntura economico produttiva richiede di rinnovare gli sforzi volti a favorire lo sviluppo scientifico e tecnologico del Paese, intendono favorire e rafforzare le collaborazioni in materia, attraverso la stipula di uno specifico Accordo Quadro.

e) Atteso il ruolo crescente assunto dalla dimensione territoriale, urbana e sociale dell'innovazione, evidenziato anche nelle più recenti politiche europee (Europa 2020), l'UNIONCAMERE ed il CNR intendono, inoltre, effettuare azioni comuni di sensibilizzazione, assistenza e proposta – in particolare nei confronti delle istituzioni, delle rappresentanze delle imprese, specie PMI, e di quelle economiche e sociali in genere - volte a favorire lo sviluppo e la diffusione di progetti di ricerca ed innovazione capaci di coniugare conoscenze scientifiche, tecnologiche e socio-economiche a favore di uno sviluppo intelligente, sostenibile ed inclusivo del territorio e delle città.

2



TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 2 (Finalità)

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'attuazione di programmi di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale e per la diffusione dell'innovazione in risposta alle esigenze di tipo tecnologico ed economico delle piccole e medie imprese e, più in generale dell'economia del territorio.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Art. 3 (Tipologia delle azioni programmatiche)

La collaborazione fra le Parti, che può concretizzarsi anche attraverso le Camere di Commercio e loro strutture collegate riguarda le seguenti azioni:

- la formulazione congiunta e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione individuati attraverso una attenta analisi della domanda espressa dalle PMI, dalle Istituzioni e dai soggetti operanti nell'ambito dell'economia del territorio riguardo i diversi settori applicativi (es. aree tecnologico-produttive di Industria 2015, azioni prioritarie del PNR ed ulteriori ambiti quali le produzioni agroalimentari, il turismo ICT e l'*ebusiness*, le *smart cities*, la *services* e la *social innovation*), l'individuazione delle più opportune tecnologie correlate (es. microelettronica, biotecnologie, nanotecnologie, scienza dell'informazione) e i relativi modelli innovativi di utilizzo;
- la partecipazione congiunta alla formulazione di proposte di ricerca, sviluppo e innovazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale;
- la definizione di interventi di informazione, alta formazione e sviluppo del capitale umano;
- lo studio e la sperimentazione di servizi innovativi per la valorizzazione dei risultati della ricerca, il trasferimento tecnologico, il finanziamento dello start up e dello sviluppo delle PMI e delle reti di imprese innovative.

Tali azioni si svilupperanno favorendo anche le opportune collaborazioni e sinergie con Enti ed Agenzie regionali, con le università e con altri eventuali Enti che manifestino l'interesse a partecipare.

Art. 4 (Comitato di indirizzo strategico)

Viene istituito un Comitato di indirizzo strategico con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.



Il Comitato è composto da sei membri, tre nominati dal Presidente di UNIONCAMERE e tre dal Presidente del CNR.

Le Parti possono concordare l'ampliamento del numero dei componenti anche appartenenti ad altre amministrazioni, come Ministeri e Regioni, che condividano le finalità del presente Accordo supportandone finanziariamente le iniziative.

Il Presidente del Comitato è individuato tra membri del CNR o di UNIONCAMERE che lo compongono.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti, consulenti di UNIONCAMERE o di altre strutture ad essa collegate, aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo strategico possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

Art. 5 (Convenzioni operative)

Per ogni specifico progetto approvato dal Comitato di indirizzo strategico, le Parti provvedono alla stesura di una Convenzione operativa che viene sottoscritta dai soggetti partecipanti.

Ciascuna Convenzione operativa stabilisce, tra l'altro, i criteri e le procedure che regolano gli impegni reciproci dei firmatari e la durata del progetto.

Le Parti, sentito il Comitato di indirizzo strategico, nominano di comune accordo il Responsabile Scientifico della Convenzione incaricato della gestione operativa della stessa.

Per ciascuna Convenzione il Responsabile Scientifico:

- predispone, d'intesa con le strutture di UNIONCAMERE, del CNR e degli altri eventuali Enti coinvolti, il piano operativo di attuazione del Programma;
- presenta un rapporto semestrale sui risultati conseguiti al Comitato di indirizzo strategico, il quale provvede a trasmetterlo al CNR e a UNIONCAMERE.

Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Art. 6 (Risorse)

Le risorse complessive messe a disposizione dalle Parti per l'attuazione del presente Accordo saranno definite puntualmente nell'ambito delle Convenzioni operative di cui al precedente articolo.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

Art. 7
(Diritti di Proprietà Intellettuale)

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati. L'eventuale utilizzo industriale sarà riservato ai partecipanti al Programma di cui trattasi.

Art. 8
(Durata dell'Accordo Quadro)


Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

Letto, confermato e sottoscritto


Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente



Per UNIONCAMERE

Il Presidente



30 MAG. 2012

Roma,.....